

REGOLAMENTO (CE) N. 2066/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2002

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso, Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits, Carciofo romanesco del Lazio, Aktinidio Pierias, Milo Kastorias, Welsh Beef)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, il Portogallo ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso», la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits», l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Carciofo Romanesco del Lazio», la Grecia ha trasmesso alla Commissione due domande per registrare come indicazioni geografiche le denominazioni «Aktinidio Pierias» e «Milo Kastorias» e il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare come indicazione geografica la denominazione «Welsh Beef».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi a tale regolamento e in particolare comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

- (4) Nel frattempo, il nome di un'associazione richiedente, in precedenza «Welsh Beef Promotions», è stato sostituito da «Welsh Lamb and Beef Promotions Ltd».

- (5) Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario quali denominazioni d'origine protetta o indicazioni geografiche protette.

- (6) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1495/2002 ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte quali indicazioni geografiche protette (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 21.12.2000, pag. 26.

⁽³⁾ GU C 21 del 24.1.2000, pag. 18 (Welsh Beef).

GU C 21 del 24.1.2002, pag. 27 (Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso).

GU C 46 del 20.2.2002, pag. 5 (Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits).

GU C 51 del 26.2.2002, pag. 26 (Carciofo Romanesco del Lazio).

GU C 76 del 27.3.2002, pag. 7 (Aktinidio Pierias).

GU C 67 del 16.3.2002, pag. 29 (Milo Kastorias).

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 225 del 22.8.2002, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2002.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni bovine fresche

PORTOGALLO

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso (IGP)

REGNO UNITO

Welsh Beef (IGP)

Frutta — Frutta secca

FRANCIA

Pruneaux d'Agen — Pruneaux d'Agen mi-cuits (IGP)

Ortofrutticoli

ITALIA

Carciofo Romanesco del Lazio (IGP)

GRECIA

Ακτινίδιο Περίας (Aktinidio Pierias) (IGP)

Μήλο Καστοριάς (Milo Kastorias) (IGP)
